



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Motorizzazione

DETERMINAZIONE N° **586** /02 del 26 GIU. 2014

OGGETTO: Revoca Determinazione N° 361/10 del 04/11/2004 – Autoscuola “ROMA-MONTESARCHIO di CATAURO GIOVANNI” con sede in Montesarchio (BN).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Mobilità – Energia della Provincia di Benevento n. 361/10 del 04/11/2004, il geom. CATAURO GIOVANNI, nato il 12.02.1941 a S. Angelo a Cupolo (BN), è stato autorizzato a gestire in Montesarchio (BN) alla via Lavinia n. 4, una Scuola per conducenti di veicoli a motore, denominata “ ROMA - MONTESARCHIO”, ad insegnamento completo per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti A-B-C-D-E-F e C.A.P.;

- il comma 7 dell’art. 123 del Decreto Legislativo n. 285/92, come modificato ed integrato con legge 120/2010, prescrive che: “ l’Autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica.....omissis).....e possono demandare, integralmente o parzialmente al centro istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di cat. A, BS, BE, C, D, CE e DE..... (omissis)...”;

- la circolare della Direzione Generale della MCTC n. 17/96 del 06/02/1996, avente ad oggetto:” regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole. Chiarimenti”, al punto 4 – Centri d’istruzione, chiarisce quando già sancito dall’art.7 comma 9 del D.M. n. 317/95 e cioè che: al “ Consorzio possono aderire autoscuole ubicate nella stessa provincia, ed autoscuole appartenenti a Province diverse, ma aventi sede in comuni limitrofi al comune in cui è ubicato il centro d’istruzione. Tale disposizione non si applica ai centri d’istruzione già costituiti in province il cui ambito territoriale è stato ridefinito a seguito della istituzione di nuove province”;

Vista la nota di questo Ente prot. gen. n. 5875 del 12.09.2013, con la quale, facendo seguito alla segnalazione dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Benevento prot. n. 6194 del 27/08/2013, si chiedeva a codesta Autoscuola di voler dimostrare, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento dell’anzidetta nota, per l’esercizio dell’attività di cui all’autorizzazione suddetta, la disponibilità di idoneo parco veicolare, così come previsto dall’art. 123 del D.L.vo 285/92, comma 7 e dall’art. 6 del D.M. 317/95 lett. a), b), c), d), e) o in alternativa l’adesione ad un centro istruzione automobilistico ubicato nella Provincia di Benevento, oppure ad un centro istruzione ubicato in provincia diversa, avente sede in un comune limitrofo al comune di Montesarchio (Bn) sede dell’Autoscuola ROMA - MONTESARCHIO;

Considerato che codesta Autoscuola ha aderito al Consorzio Autoscuole Roma con sede legale in Napoli alla Via S. Maria a Cubito n. 672, in data 19.12.2012, come ribadito con propria nota, acquisita al prot. gen. n. 14746 del 08.10.2013, in riscontro alla succitata nota di questo Ente n.5875/2013;

Ritenuto che, per la normativa sopra evidenziata, l'Autoscuola ROMA - MONTESARCHIO, avendo sede in un comune (Montesarchio), non limitrofo al comune (Napoli) in cui è ubicato il centro d'istruzione, non poteva validamente aderire al Consorzio Autoscuole Roma;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii., prot. gen. n. 16781 del 04/11/2013, ricevuta dalla ditta in oggetto in data 11/11/2013, per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola;

Considerato che le note inoltrate dallo studio legale Matera per conto della S.V. in data 25/11/2013 (prot. gen. n. 19613 del 03/12/2013) e 31/01/2014 (prot. gen. n. 24577 del 04/02/2014) non hanno dato riscontro alla richiesta di questo Ente di cui alla citata nota prot. gen. n. 16781/2013, con la quale si è dato avvio al predetto procedimento finalizzato alla revoca dell'autorizzazione in oggetto;

Vista la nota prot. n. 25320 del 07/12/2014 dello scrivente Settore, che riteneva infondati i motivi addotti di cui alle suddette note dello studio legale Matera e confermava il contenuto della predetta nota dell'Ente prot. gen. n. 16781/2013;

Tenuto conto che, l'autoscuola ROMA - MONTESARCHIO, non ha dimostrato, nei termini fissati dalla predetta nota 16781/2013, per l'esercizio dell'attività di cui all'autorizzazione rilasciata da questo Ente, con provvedimento n. 361/10 del 04.11.2004, la disponibilità di idoneo parco veicolare, così come previsto dall'art. 123 del D.L.vo 285/92, comma 7 e dall'art. 6 del D.M. 317/95 lett. a), b), c), d), e) e ss.mm. ed ii.;

Ritenuto, per quanto anzidetto, che ricorrano le condizioni per la revoca della determinazione di autorizzazione in oggetto indicata

DETERMINA

- 1. di revocare la Determinazione Dirigenziale N° 361/10 del 04/11/2004**, con la quale la ditta ROMA-MONTESARCHIO di CATAURO GIOVANNI, con sede in Montesarchio (BN), via Lavinia n. 4, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di Scuola per conducenti di veicoli a motore ad insegnamento completo per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti A-B-C-D-E-F e C.A.P.;
- 2. di chiedere all'impresa in oggetto** la restituzione del provvedimento autorizzatorio N° 361/10 del 04/11/2004 in suo possesso, nonché dei registri e dei tesserini di riconoscimento rilasciati da questa Provincia al personale che svolge le mansioni di insegnante e istruttore presso l'autoscuola in oggetto;
- 3. di comunicare** a tutte le Amministrazioni interessate, territorialmente competenti, l'adozione del presente provvedimento di revoca.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Marcello Capobianco)

Il Responsabile del Servizio
(dott. Gianpaolo Signoriello)

Il Dirigente
(ing. Valentino Melillo)